



COMUNE DMARCIANO DELLA CHIANA

Piazza Fanfulla, 4- 52047 Marciano della Chiana

Telefono: 0575 84081 Fax: 0575 845432

Web: www.comune.Marcianodellachiana.ar.it

C.F. e P.I. 00256440512

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE COMUNALI PER LA COLLOCAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

Deliberazione Consiglio Comunale n.23 del 27.05.2011

Deliberazione Consiglio Comunale n.8 del 30.04.2012 (art.1,5 bise 15)

Deliberazione Consiglio Comunale n.64 del 30.04.2019 (art.5 bis, 5ter,6)

INDICE

- Articolo 1 - Definizioni
- Articolo 2 – Disciplina normativa e criteri interpretativi
- Articolo 3 – Elenco delle aree comunali
- Articolo 4 – Concessione temporanea di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Articolo 5 – Criteri per il rilascio della concessione temporanea di spazi ed aree pubbliche
- Articolo 6 – Attrazioni novità
- Articolo 7 – Sistemazione carovane e automezzi di trasporto
- Articolo 8- Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche e smaltimento rifiuti
- Articolo 9 – Durata delle concessioni temporanee
- Articolo 10 – Obblighi del concessionario
- Articolo 11 – Danni patrimoniali
- Articolo 12 – Esercizio dell'attività – Verifica delle condizioni di sicurezza
- Articolo 13 – Sospensione, revoca e decadenza delle concessioni
- Articolo 14 – Sanzioni
- Articolo 15 – Abrogazione ed efficacia

Articolo 1 Definizioni_.

1. Ai fini del presente regolamento, ove non diversamente stabilito, si intende per:
- a) TULPS: il Testa unico delle Leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
 - b) Regolamento di esecuzione: il Regolamento per l'esecuzione del testa unico delle leggi di pubblica sicurezza 18/06/1931 n. 773, approvato con R.D. 06/05/1940 n. 635;
 - c) Circolare: la Circolare del Ministero dell' Interno 15/02/1951 n. 16 "Norme per la sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere;
 - d) Legge: la Legge 18/03/1968 n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;
 - e) Decreti Interministeriali: i Decreti Interministeriali dove sono elencate le attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'articolo 4 della Legge 18/03/1968, n. 337;
 - f) Decreti della regola tecnica: il Decreti Ministeriale 19/08/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
 - g) Decreti del il codice identificativo: il Decreti Ministeriale 18/05/2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante;
 - h) Decreti per lo svolgimento dei corsi: il Decreti 16/06/2008 "Approvazione del programma e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratica, rivolti ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Decreti del Ministero dell' interno 18/03/2007;
 - i) Attività di spettacolo viaggiante: le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono classificate per tipologia con decreti per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 18/03/1968 n. 337;
 - j) Attrazione: la singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);
 - k) Parco di divertimento: il complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature della spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18/03/1968 n. 337, destinate allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;
 - l) Gestore: il soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'articolo 69 del testa unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento, è equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;
 - m) Conduttore: la persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;
 - n) Manuale d'uso e manutenzione: il documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - o) Libretto di attività: il registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive

verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione di guasti-incidenti verificatisi;

p) Licenza: la licenza di cui all'articolo 99 del TULPS, rilasciata dal comune di residenza, per l'astratto utilizzo sul territorio nazionale della propria attività di spettacolo viaggiante, nonché per la fruizione, nel contempo e nelle more di tale eventuale utilizzo, dei benefici, anche fiscali, propri della categoria;

q) Licenza temporanea: la licenza di cui all'articolo 69 del TULPS, rilasciata dal comune nel quale la propria attività di spettacolo viaggiante viene collocata e posta a disposizione del pubblico per un tempo limitato, previa accertamento e verifica dei requisiti di sicurezza;

r) sostituzione: a) sostituzione di una attrazione con altra del tipo e caratteristiche uguali o molto simili; b) sostituzione di un'attrazione con altra del tipo e caratteristiche completamente diverse;

Articolo 2

Disciplina normativa e criteri interpretativi

1. Il presente regolamento disciplina esclusivamente le modalità di concessione delle aree comunali destinate alla collocazione e all'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante, nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia.

2. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa vigente e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.

3. I riferimenti del presente Regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse. L'Amministrazione Comunale provvede con il presente atto ad approvare la regolamentazione prevista dall'articolo 9 della Legge 18/03/1968, n. 337.

4. Il Comune riconosce la funzione sociale e culturale dell'attività dello spettacolo viaggiante.

Articolo 3

Elenco delle aree comunali

1. L'elenco delle aree comunali come sopra destinate è stabilito con apposita deliberazione dalla Giunta Comunale, previa informazione alle maggiori associazioni di categoria.

2. Dette aree, da attrezzare per la collocazione e all'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, possono essere reperite anche all'interno di zone con destinazione a verde pubblico ed attrezzature sportive ed altre riconosciute idonee, in relazione alla consistenza degli spazi ed ai fruitori potenziali.

3. Qualora l'installazione di cui trattasi avvenga su aree private non recintate o comunque aperte al pubblico ove queste siano assunte in comodato dall'Amministrazione comunale o comunque risultino nella propria disponibilità, devono intendersi assoggettate alle norme di cui al presente Regolamento.

Articolo 4

Concessione temporanea di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. La domanda per la concessione temporanea di spazi ed aree pubbliche per la collocazione e l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante, redatta in bollo, su apposito modello predisposto dall'ufficio competente, disponibile anche sul sito internet comunale, deve essere presentata tra il 1 gennaio ed il 31 marzo di ogni anno, pena l'esclusione.

2. Nella domanda il gestore deve indicare:

a) le complete generalità;

b) la sede legale dell'impresa, ovvero la residenza e l'eventuale indirizzo presso il quale si intende ricevere le comunicazioni se diverse dalla residenza;

c) il codice fiscale;

d) il numero di telefono, fax ed e-mail per eventuali comunicazioni urgenti;

Per ciascuna attività di spettacolo viaggiante che si intende collocare e porre a disposizione del pubblico:

e) il numero ed il tipo, indicandone la denominazione così come risulta dall'elenco ministeriale previsto all'articolo 4 della Legge n. 337/1968;

f) il numero del codice identificativo attribuito ai sensi dal D.M. 18/05/2007, ovvero la data, il numero di protocollo e la denominazione del comune al quale è stata presentata, nei termini, l'istanza per ottenere il medesimo codice;

g) le misure di ingombro, riferite all'occupazione effettiva, compresa sporgenze, pedane, tendoni, ecc.;

h) il numero e la misura complessiva di ingombro delle carovane di abitazioni e degli automezzi di trasporto collocati in sosta in spazi dell' area di cui all'articolo 3;

i) il periodo ed il luogo per il quale si richiede l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, comprensivo del tempo necessario per le operazioni di montaggio e smontaggio delle attività;

3. L'istanza deve inoltre essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva, che per ciascuna delle attività di spettacolo viaggiante che si intende collocare e porre a disposizione del pubblico, si dichiara:

a) di essere titolare della licenza di cui all'articolo 69 del TULPS

b) di essere in possesso del codice identificativo attribuito ai

c) di essere in possesso della verifica periodica (almeno annuale) prevista dal manuale di uso e manutenzione, da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità;

d) di essere in possesso di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso terzi, con quietanza del versamento annuale del premio valida per l'anno in corso;

4. La domanda priva degli elementi essenziali che non consentono l'inizio del procedimento istruttorio volta al rilascio della concessione, non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dalla vigente normativa.

5. Il termine di conclusione del procedimento inerente la richiesta di concessione, è stabilito in trenta (30) giorni dal 31 marzo, ovvero dalla data di presentazione/arrivo della domanda pervenuta successivamente a tale data, purchè formalmente regolare e completa degli elementi essenziali.

6. L'ufficio competente, qualora rilevi che l'istanza presentata risulti in contrasto con quanto stabilito dalle vigenti norme in materia e/o alle disposizioni del presente regolamento, comunica al richiedente il motivato diniego entro (30) trenta giorni dalla data di presentazione/arrivo della domanda.

7. Il concessionario è tenuto ad osservare scrupolosamente le condizioni e le prescrizioni alle quali è stata sottoposta la concessione rilasciata.
8. Il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione medesima prima dell'inizio dell'occupazione.
9. La concessione ha carattere personale ed quindi è vietata la cessione ad altri sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

Criteria per il rilascio della concessione temporanea di spazi ed aree pubbliche

1. La concessione temporanea di spazi ed aree pubbliche per la collocazione è l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante sono rilasciate limitatamente alle aree disponibili, a ciò destinate e comprese nell'elenco di cui al precedente articolo 3.
2. In caso di domande concorrenti sono stabiliti i criteri per la formulazione di apposita graduatoria, sulla base dei seguenti obiettivi:
 - a) salvaguardare il patrimonio culturale esistente agevolando la presenza dei gestori che hanno contribuito alla realizzazione ed alla riuscita della manifestazione;
 - b) garantire un più elevato standard di sicurezza agli utenti che utilizzano le attività di spettacolo viaggiante;
3. A tal fine il responsabile del settore competente predispone ed approva la graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze maturate nella manifestazione, con la stessa attività di spettacolo viaggiante; a parità di presenze maturate:
 - b) dell'avvenuta registrazione e attribuzione del codice identificativo previsto dal D.M. 18/05/2007, per l'attività che si intende collocare e porre a disposizione del pubblico;
4. In caso di ulteriore parità si precede al sorteggio, le cui operazioni sono effettuate presso gli uffici comunali, al quale sono invitati a partecipare tutti i gestori ammessi al medesimo sorteggio.
5. In caso di cessazione di attività di spettacolo viaggiante da parte del dante causa i diritti maturati possono essere acquisiti dal subentrante che dimostri l'effettivo trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Articolo 5 bis

Ulteriori criteri per il rilascio della concessione

E' consentita, altresì, al fine di evitare, nel tempo, un impoverimento del parco e comunque per garantire l'adeguatezza dell'offerta in linea con le innovazioni e miglioramenti tecnologici, la sostituzione di un'attrazione con un'altra. Questa potrà avvenire solamente alle seguenti condizioni: a) che la superficie occupata non sia maggiore delle dimensioni del posto assegnato per la precedente attrazione sostituita; b) che un attrazione media o grande non possa essere sostituita con una piccola attrazione e viceversa; c) che la sostituzione dell'attrazione sia ammessa solo dopo tre anni. (3) consecutivi di partecipazione al parco con la medesima attrazione.

Le attrazioni come pugnometri, apparecchio forza muscolare, soggetti a dondolo, oroscopo e comunque per tutte quelle per la gestione delle quali non è richiesta la presenza continua di una persona non possono essere oggetto di sostituzione e la loro superficie non è cumulabile.

Le superfici destinate alle attività non sono comunque in nessun caso cumulabili

La domanda di sostituzione deve essere inoltrata entro il termine previsto dal comma 1, dell'articolo 4 del presente regolamento.

Agli effetti della attribuzione del punteggio agli abituali concessionari ovvero la loro collocazione in graduatoria per l'assegnazione delle superfici previste nelle aree da adibire a parco divertimento è consentita da parte dello stesso titolare la sostituzione di una attrazione nella fattispecie a) di cui all'art. 1 punto r) del presente regolamento, senza comportare penalizzazioni in graduatoria. Mentre per la sostituzione fattispecie b) dell'art. 1 punto r) soltanto se essa presenta caratteristiche completamente diverse da quelle degli altri titolari, abituali concessionari della stessa manifestazione. La sostituzione per motivi di riparazione, revisione, ecc (motivi programmabili) ovvero per motivi eccezionali non prevedibili (eventi atmosferici, incendi, distruzioni ecc.) è da concedersi solo altra uguale nella denominazione ministeriale.

Non è ammessa nessun'altra sostituzione diversa dalla disciplina sopra esposta.

Articolo 5 ter

Rinuncia dell'attrazione assegnata

E' consentita la rinuncia, da parte del titolare dell'attrazione assegnataria, almeno 50 giorni prima dell'inizio della manifestazione, pena la conseguente esclusione dalla stessa per l'anno successivo, salvo giustificato motivo comprovato da certificato medico e/o rottura della attrazione assegnataria riscontrabile da documentazione tecnica.

Articolo 6

Attrazioni novità

1. Dopo aver rilasciato le concessioni temporanee secondo i criteri di cui al precedente articolo 5 e quando la deliberazione della Giunta di cui all'art. 3 lo preveda, tenuto conto altresì che l'ampiezza dell'area lo consenta è autorizzata, in deroga ai suddetti criteri, la collocazione e l'esercizio di attività di spettacolo viaggiante che costituiscono novità.
2. Costituiscono novità quelle attività di spettacolo viaggiante che non risultano mai essere state collocate e poste a disposizione del pubblico nella manifestazione e siano incontestabilmente una innovazione rispetto alle altre che normalmente sono utilizzate nella medesima manifestazione.
3. In caso di domande concorrenti, la concessione temporanea di spazi ed aree pubbliche per la collocazione e l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante che costituiscono novità ovvero recupero di novità, sono rilasciate mediante la redazione di un apposita graduatoria di merito, secondo il criterio della spettacolarità a insindacabile giudizio di una commissione composta da personale alle dipendenze dell'Ente. In caso di assenza, tra le domande presentate, di attrazioni che costituiscono novità assolute, verranno assegnate le attrazioni che sono state assegnate nelle precedenti edizioni come novità assolute e che mancano da più anni dalla manifestazione.

Articolo 7

Sistemazione carovane e automezzi di trasporto

1. Le carovane di abitazione e degli automezzi di trasporto dei gestori, qualora la dimensione dell'area lo consenta, possono collocarsi negli spazi contigui alle attività di spettacolo viaggiante.
2. In tal caso gli spazi pubblici occupati per la sosta delle carovane di abitazione ed automezzi di trasporto sono sottoposti al pagamento della TOSAP e della TARSU.
3. I proprietari delle carovane di abitazione devono provvedere allo smaltimento dei rifiuti tramite il servizio di raccolta, conferendoli, nei luoghi indicati, ed

Articolo 8

Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche e smaltimento rifiuti

1. Per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche i concessionari sono tenuti al pagamento della relativa tassa di occupazione (TOSAP), in base alle vigenti tariffe, secondo i criteri stabiliti e con l'applicazione delle eventuali agevolazioni previste dal Regolamento comunale sulla concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal D.Lgs. n. 507/1993.
2. I concessionari sono inoltre tenuti al pagamento della tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in base alle vigenti tariffe, secondo i criteri stabiliti e con l'applicazione delle eventuali agevolazioni previste dal Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani e dal D.Lgs. n. 507/1993.
3. Il mancato pagamento di quanta dovuto, fatte salve le procedure di recupero del credito, escluderà l'operatore da nuove assegnazioni per almeno due anni.

Articolo 9

Durata delle concessioni temporanee

1. La durata della concessione temporanea è stabilita di volta in volta, nel provvedimento di concessione, verificate le condizioni di carattere generale esistenti per il luogo ed il periodo richiesto.
2. Eventuali motivate richieste di modifica del periodo concesso possono essere avanzate dal gestore e concesse a insindacabile giudizio del Comune.

Articolo 10

Obblighi del concessionario

1. Il gestore ha il controllo delle attività di spettacolo viaggiante installate nell'area concessa. E' vietata ogni forma di sub-concessione. In case di infrazione a tale divieto la concessione sarà revocata, e tanto il cedente quanta il concessionario saranno esclusi anche per il futuro da concessioni di aree. Al gestore è invece consentita la rappresentanza di cui all'articolo 8 del TULPS e la nomina di apposito conduttore a cui delegare la responsabilità dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico.
2. E' fatto obbligo al concessionario di:
 - rispettare scrupolosamente le condizioni e le prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione;
 - tenere pulita l'area occupata e lo spazio circostante riconducibile al concessionario ed alla sua attività;
 - restituire l'area avuta in concessione, nelle stesse condizioni che gli è stata consegnata;
3. Ogni modifica o alterazione fatta dal concessionario all'area occupata dovrà essere ripristinata non appena smontata l'attrezzatura. Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto, il Comune può far eseguire i lavori di ripristino a spese del concessionario.
4. Nel caso dell'installazione di circhi equestri e di particolari e ingombranti strutture e/o attività di spettacolo viaggiante potrà a discrezione del Servizio incaricato essere richiesta al richiedente una cauzione per un importo non inferiore a € 2.500,00 a tutela del patrimonio e delle aree pubbliche. In via ordinaria, per le sole attrazioni dello spettacolo Viaggiante è richiesta, obbligatoriamente, una cauzione pari ad € 200,00, per ogni singola ditta di attrazione installata. La cauzione a favore del Comune è prestata mediante deposito in denaro o assegno circolare intestato al Comune da versare presso la Tesoreria Comunale o mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore. Lo svincolo della fideiussione ovvero la restituzione della

cauzione, sarà effettuato dopo che il medesimo avrà riconsegnato l'area nelle condizioni preesistenti e dopo l'adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri derivanti dal rilascio della concessione stessa.

Articolo 11 Danni patrimoniali

1. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone e case che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione comunale.
2. La concessione dell'area è rilasciata salvo diritto dei terzi.

Articolo 12 Esercizio dell'attività di Verifica delle condizioni di sicurezza

1. L'esercizio dell'attività temporanea di pubblici trattenimenti con attività di spettacolo viaggiante è comunque subordinata all'ottenimento della licenza temporanea di cui all'articolo 69 del TULPS e articolo 19 del DPR n. 616/1977, previa verifica e accertamento delle condizioni di sicurezza e agibilità di cui all'articolo 80 del TULPS e articolo 19 del D.P.R. n. 616/1977, da parte di ogni singolo gestore già in possesso di:
 - a) licenza di cui all'articolo 69 del TULPS rilasciata dal comune di residenza, ovvero della segnalazione certificata di inizio attività presentata al comune competente, per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante;
 - b) concessione temporanea per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, rilasciata dal comune nel quale si intende esercitare l'attività dello spettacolo viaggiante;
 - c) codice identificativo per ciascuna attività di spettacolo viaggiante che si intende porre a disposizione del pubblico, attribuito ai sensi del D.M. 18/05/2007;
2. L'esercizio dell'attività è inoltre subordinata al rispetto delle norme del Regolamento di Polizia Locale e del Regolamento sulle attività rumorose.

Articolo 13 Sospensione, revoca e decadenza delle concessioni

1. Per l'applicazione dei casi di sospensione, revoca e decadenza della concessione si applica quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale sulla concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Sono inoltre applicabili tutte le norme vigenti del Regolamento comunale sulla concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche non incompatibili con le presenti.

Articolo 14 Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, è punita con le sanzioni amministrative previste dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o da altre norme specifiche in materia.
2. Per l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, non sanzionate dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o da altre norme specifiche, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7bis del D.Lgs n. 267/2000, nella misura da un minima edittale di € 50,00, fino ad un massimo di € 500,00.

3. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24/11/1981, n. 689 e nella Legge Regionale 28/12/2000, n. 81 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 15 Abrogazione e efficacia

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per la concessione di aree per l'esercizio dell'attività della spettacolo viaggiante, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 26/03/1985.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate altresì le norme del vigente Regolamento di Polizia Locale e tutte le altre norme incompatibili con le presenti e contenute in precedenti regolamenti o altri atti comunque denominati aventi valore normative.

3. Ogni modificazione o abrogazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento può avvenire esclusivamente mediante abrogazione o modificazione espressa delle stesse, salvo quanta disposto all'articolo 2 del presente Regolamento.

4. In prima applicazione l'indicatore del maggior numero di presenze di cui all'articolo 5 comma 3 lettera a) e considerate a partire dal 1999, periodo per il quale sono disponibili atti cartacei custoditi in archivio d'ufficio, fatta eccezione per la piazza di Marciano ove non sono presenti atti relativi al 1999, 2006 e 2008.

5. Sempre in prima applicazione le presenze di cui all'articolo 5 comma 3 lett. a) potranno essere certificate non tenendo presente la tipologia della attività ma la quantità delle attività stesse e dell'occupazione materialmente ottenuta, dopodichè per gli anni a venire la stessa verrà certificata in funzione dell'attività effettivamente esercitata, fatta salva la sostituzione di cui all'art. 5 bis del presente regolamento.